



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:



Presidente

Consigliere

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **3490/2018** R.G. promossa da

 (C.F. ) , assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario  con studio in 



PARTE APPELLANTE

contro

 (C.F. ) , assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario FEDERICA DALAN, con studio in VIA



 contumace

PARTI APPELLATE

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 17 luglio 2018, n. 1536

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, NEL MERITO Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto Condannare i convenuti a pagare, anche in solido tra loro, a favore dell'odierna attrice, la somma capitale di euro 143.309,46 (centoquarantatremilatrecentonove/46) o

quella maggiore o minore che patrimoniali dalla stessa subito nell'incidente de quo, la somma di euro 4.617,50 (quattromilaseicentodiciassette/50) per spese mediche documentate, la somma di euro 20.740,00 (ventimilasettecentoquaranta/00) per spese e compenso dovuto all' infortunistica [REDACTED], il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. IN VIA ISTUTTORIA Si chiede che, previa modifica del provvedimento adottato da Codesto Collegio il 9.1.2019, venga ammessa l'istanza di prova per testi formulata dal patrocinio attoreo non ammessa dal Giudice di Prime Cure, in quanto ammissibile e rilevante al fine di provare la qualità di trasportata della sig.ra [REDACTED] e l'entità delle lesioni riportate. I capitoli testimoniali di cui si chiede l'ammissione si riproducono qui per esteso: Istanza di prova per testi Audizione come teste del sig. [REDACTED] [REDACTED] residente in Stra (VE), sui seguenti capitoli: 1. Vero che lunedì 25 maggio 2015 il sig. [REDACTED] si recava in Asiago, dove è proprietario di un appartamento, con la madre sig.ra [REDACTED] e la compagna sig.ra [REDACTED] 2. Vero che la sera del 25 maggio 2015 il sig. [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] cenavano presso l'abitazione del sig. [REDACTED]. Vero che, terminata la cena di cui al capitolo precedente, il sig. [REDACTED] diceva alla madre sig.ra [REDACTED] e alla compagna sig.ra [REDACTED] che egli preferiva tornare a Padova la notte stessa. 4. Vero che la sig.ra [REDACTED], vista la richiesta del figlio di tornare la notte stessa, si proponeva come guidatrice per il viaggio di ritorno (da Asiago a Str5. Vero che la sig.ra [REDACTED] si proponeva come guidatrice poiché ella a cena non aveva assunto alcolici, essendo vegana e astemia, mentre il figlio sig. [REDACTED] aveva bevuto qualche

bicchiere di vino e la compagna del figlio sig.ra [REDACTED] non era titolare di patente di guida. 6. Dica il teste se la sig.ra [REDACTED], al tempo del sinistro oggetto di causa (26.05.2015), era titolare di patente di guida di autoveicolo. 7. Vero che la sig.ra [REDACTED], il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] a bordo del veicolo [REDACTED], partivano dalla casa di [REDACTED] per tornare presso le loro abitazioni site in Stra intorno all'una e mezza di notte del 26.05.2015. 8. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, la sig.ra [REDACTED] era alla guida dell'autoveicolo, il sig. [REDACTED] era trasportato sul sedile anteriore, la sig.ra [REDACTED] era trasportata sui sedili posteriori. 9. Vero che, tra le ore 3:30 e le ore 4:00 del 26.05.2015, mentre percorreva Via [REDACTED] in prossimità della rotonda di fronte a supermercato Lidl, la sig.ra [REDACTED] perdeva il controllo del mezzo, l'autoveicolo usciva di strada e andava a collidere prima contro i cordoli delimitanti la sede stradale dalla pista ciclabile e poi contro la recinzione di una abitazione che dà sulla strada. 10. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, il fondo stradale era bagnato, in quanto poco prima era iniziata una pioggia battente. 11. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, l'urto dell'autoveicolo in conseguenza dell'uscita di strada era molto violento. 12. Dica il teste qual era la velocità tenuta dalla sig.ra [REDACTED] alla guida in occasione dei fatti per cui è causa. 13. Vero che, in conseguenza dell'urto di cui al capitolo precedente, la sig.ra [REDACTED] e il sig. [REDACTED] lamentavano notevoli dolori, mentre la guidatrice sig.ra [REDACTED] rimaneva illesa. 14. Vero che, subito dopo l'urto di cui al capitolo precedente, la sig.ra [REDACTED] lamentava notevoli dolori al dorso. 15. Vero che la sig.ra [REDACTED] nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, a causa dei dolori avvertiti, non riusciva ad uscire da sola dalla macchina e la aiutavano ad uscire e a reggersi in

piedi il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] 16. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, il sig. [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] fermavano una autovettura che passava per il luogo del sinistro e chiedevano al conducente di accompagnarli al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Padova per sottoporre la sig.ra [REDACTED] alle cure del caso. 17. Vero che la sig.ra [REDACTED] accompagnata dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED] faceva ingresso al pronto soccorso dell'Ospedale di Padova alle ore 4:15, come risulta da verbale di pronto soccorso sub doc. 4 fascicolo attoreo che si rammostra. - Audizione come testi del sig. [REDACTED] e della sig.ra [REDACTED], entrambi residenti in Pianiga (VE), sui seguenti capitoli: 18. Vero che il 26.05.2015, intorno alle quattro di notte, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED], insieme a bordo del loro autoveicolo, stavano percorrendo Via Regia in Vigonza per tornare presso la loro abitazione sita in Pianiga. 19. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, in corrispondenza della rotonda di fronte al supermercato Lidl, il sig. [REDACTED] la sig.ra [REDACTED] vedevano un autoveicolo fuori strada con il frontale completamente distrutto e si fermavano per prestare eventuali soccorsi. 20. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] accertavano che l'autoveicolo fuori strada era abbandonato, non essendoci in loco nessuno degli occupanti. 21. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, il sig. [REDACTED] riconosceva nel veicolo fuori strada con il frontale distrutto quello abitualmente utilizzato dal suo datore di lavoro sig. [REDACTED] [REDACTED] 22. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente, riconosciuto il veicolo incidentato, il sig. [REDACTED] chiamava al cellulare il sig. [REDACTED] per informarsi sull'accaduto e quest'ultimo gli riferiva che si trovava al pronto soccorso con la madre e

la compagna sig.ra [REDACTED] 23. Vero che il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] rimanevano sul luogo del sinistro, accanto al mezzo uscito fuori strada, sino all'arrivo delle forze dell'ordine per non lasciare il mezzo ulteriormente abbandonato. - Audizione come teste del sig. [REDACTED], residente in Stra (VE), sui seguenti capitoli: 24. Vero che la sig.ra [REDACTED] prima del sinistro de quo, presentava una forma fisica ottimale e una grande agilità nei movimenti. 25. Vero che la sig.ra [REDACTED], dopo il sinistro de quo e tuttora, ha difficoltà e lamenta dolori nel torcere il busto e il collo. 26. Dica il teste se la sig.ra [REDACTED] prima del sinistro de quo, aveva difficoltà a torcere il busto e il collo. 27. Vero che la sig.ra [REDACTED] dopo il sinistro de quo e tuttora, ha difficoltà e lamenta dolori nell'abbassarsi e nell'alzarsi. 28. Dica il teste se la sig.ra [REDACTED], prima del sinistro de quo, aveva difficoltà ad abbassarsi e ad alzarsi. 29. Vero che la sig.ra [REDACTED] dopo il sinistro de quo e tuttora, ha difficoltà e lamenta dolori se rimane in piedi per più di mezz'ora. 30. Dica il teste se la sig.ra [REDACTED] prima del sinistro de quo, aveva difficoltà a rimanere in piedi per più mezz'ora. 31. Vero che al momento del sinistro de quo la sig.ra [REDACTED] era casalinga e si occupava di tutte le faccende domestiche da sola senza lamentare difficoltà o dolori. 32. Dica il teste se, successivamente al sinistro de quo, la sig. [REDACTED] riesce a svolgere in casa tutte le mansioni di cui si occupava prima dell'incidente ovvero se vi sono delle mansioni che non riesce più a svolgere e quali sono. 33. Dica il teste, con riferimento al periodo successivo al sinistro de quo e a tutt'oggi, se la sig.ra [REDACTED] ha difficoltà e se lamenta dolori nello svolgere alcuni lavori domestici e, se sì, specifici quali. 34. Vero che la sig.ra [REDACTED], dopo il sinistro de quo e tuttora, ha difficoltà a prendere in braccio sua figlia piccola. 35. Dica il teste se la sig.ra [REDACTED] prima del sinistro de quo, aveva difficoltà a prendere in braccio sua figlia piccola.

CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: in via principale di merito Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova nr 1536-2018 pubblicata il 17.7.2018. Spese e competenze di lite rifuse dei due gradi di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1536/2018 il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED]. [REDACTED] aveva dedotto che in data 26 maggio 2015 era trasportata su un veicolo di proprietà e condotto da [REDACTED]. Alla destra della conducente si trovava il figlio della conducente [REDACTED] mentre [REDACTED] era seduta sul sedile posteriore con le cinture allacciate. Nel Comune di Vigonza (PD), nei pressi di una rotatoria, la conducente, mentre procedeva a velocità sostenuta, aveva perso il controllo del veicolo.

Per il Tribunale non era stato provato che [REDACTED] fosse una terza trasportata, essendo verosimile che fosse proprio lei alla guida del veicolo. La ricostruzione dei fatti fornita da [REDACTED], dal compagno [REDACTED] e dalla madre di lui, [REDACTED], formale intestataria del veicolo, era "totalmente inverosimile". A fronte delle emergenze istruttorie, sarebbe stato onere della [REDACTED] cercare di provare che l'automobile fosse guidata da [REDACTED] e che lei fosse la sola trasportata. La [REDACTED] non aveva però mai sostenuto tale versione e anzi non si era opposta a che [REDACTED], quale terzo trasportato, fosse risarcito dalla compagnia di assicurazione.

1.1 Alle ore 1:30 di notte [REDACTED], di 72 anni, persona solita guidare una [REDACTED] si sarebbe posta alla guida di un'automobile sportiva ([REDACTED]) e avrebbe percorso in quasi tre ore una

distanza inferiore a 100 km tra località collegate in parte anche da un'autostrada. Dopo il sinistro, nonostante la grida di dolore di [REDACTED] [REDACTED] l'avrebbe fatta sdraiare per terra sotto la pioggia per circa 20 minuti, senza allertare alcun mezzo di soccorso, sino all'arrivo di uno sconosciuto mai identificato. La conducente, nonostante l'età e il mancato azionamento degli *air bag*, sarebbe rimasta completamente illesa, tanto da non sottoporsi nemmeno a un controllo medico. A nessuno controllo medico si era sottoposto nell'immediatezza nemmeno il figlio, verosimilmente perché in stato di ebbrezza. Quando era stata escussa dai carabinieri, la [REDACTED] aveva riferito di non conoscere il nome della compagna del figlio, che pure, secondo quanto dichiarato, stava trasportando in automobile dopo aver trascorso con lei la giornata in Asiago. La proprietaria del veicolo aveva anche impedito l'ispezione dell'automobile al perito dell'assicurazione. Tutte tali circostanze inducono a ritenere che la [REDACTED] non si trovasse affatto a bordo dell'automobile al momento dell'incidente.

1.2 Quanto erano giunti sul luogo dell'incidente i carabinieri avevano trovato [REDACTED]. Le due persone avevano riferito che all'interno del veicolo *"vi erano una donna anziana ed un uomo giovane, i quali sono usciti dall'autovettura e si sono fatti portare via da qualcuno e hanno abbandonato l'auto"*. Nel corso di una successiva dichiarazione i due informatori avevano invece asserito di aver trovato il veicolo abbandonato. [REDACTED] era un dipendente del [REDACTED] e ben conosceva anche la compagna del datore di lavoro. Le dichiarazioni di [REDACTED] sono contraddittorie e provengono da persone con un evidente interesse a favorire il datore di lavoro. [REDACTED] era probabilmente stato chiamato in soccorso dopo il sinistro per lo stato di ebbrezza dei suoi occupanti e per tenere sotto controllo la costosa automobile sino all'arrivo delle forze dell'ordine.

2. L'appellante [REDACTED] chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento danni. Lamenta:

2.1 l'apparente e illogica motivazione e l'erronea valutazione delle prove. Dopo aver premesso che nella sentenza ricorre per ben sei volte il termine "verosimile", il difensore richiama 1) la compatibilità fra lesioni e modalità dell'urto; 2) la contiguità temporale fra sinistro e ingresso in pronto soccorso della [REDACTED]; 3) il risarcimento già riconosciuto a [REDACTED] quale terzo trasportato; 4) le s.i. e la confessione giudiziale resa da [REDACTED] all'udienza 17 novembre 2017; 5) l'interrogatorio formale della [REDACTED]; 6) la dichiarazione scritta rilasciata da [REDACTED]; 6) le s.i.t. 22 giugno 2015 di [REDACTED] e [REDACTED] e la dichiarazione scritta di [REDACTED]. [REDACTED] e [REDACTED] non avevano assistito al sinistro, né visto chi fosse a bordo dell'automobile. Riconosciuto il veicolo del datore di lavoro, [REDACTED] lo aveva chiamato e aveva appreso che [REDACTED] si trovava al pronto soccorso con la madre e la compagna. Essendo le dichiarazioni riportate in forma riassuntiva, non è strano che l'annotazione di servizio non menzioni la [REDACTED]. Tutti gli argomenti di prova indicati dal Tribunale sono confutabili: a) la [REDACTED] è una donna energica e vitale che poteva guidare un'automobile sportiva ed è ben possibile che quella notte avesse deciso di percorrere una strada ordinaria senza pagare il pedaggio; b) la [REDACTED] può aver avuto una percezione del tutto imprecisa del tempo in cui era rimasta sul luogo del sinistro; c) non è strano che la [REDACTED] non sappia indicare la persona che li accompagnò in ospedale e statisticamente accade in caso d'incidente che il conducente rimanga completamente illeso; d) il perito assicurativo era stato incaricato dopo circa un anno quando era ampiamente scaduto il termine in cui il proprietario deve tenere a disposizione il veicolo; e) è normale che una donna di 72 anni non ricordi un nome di persona non comune in Italia;

f) le diverse dichiarazioni di [REDACTED] possono facilmente coordinarsi. [REDACTED] ha già risarcito [REDACTED] sul presupposto che la madre fosse il conducente e il figlio il trasportato. Il Tribunale sembra insinuare che [REDACTED] fosse alla guida ma poi sostiene che la conducente fosse [REDACTED]

2.2 l'omessa motivazione sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie. La prova per testi era finalizzata a sentire [REDACTED] e [REDACTED] sulle modalità del fatto e su quello che avevano visto.

3. [REDACTED] ha chiesto che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. Ha richiamato le argomentazioni del Tribunale sottolineando che era onere dell'attrice provare che [REDACTED] fosse alla guida e che lei fosse terza trasportata. La lesione non può servire a dimostrare che [REDACTED] fosse terza trasportata. Al perito dell'assicurazione non era stato consentito di verificare perché stranamente gli *air bag* non fossero scoppiati e se le cinture di sicurezza fossero state allacciate dalle persone a bordo. Non solo la [REDACTED] ma nemmeno [REDACTED] si era fatto visitare al pronto soccorso. Nessuno dei due avrebbe chiamato un'ambulanza per venti minuti mentre la [REDACTED] era distesa terra sotto la pioggia con le vertebre fratturate. Del "buon sammaritano" che li aveva soccorsi, non hanno saputo riferire nulla. [REDACTED] aveva chiaramente riferito ai carabinieri che solo due gli occupanti del veicolo. L'incarico al perito dell'assicurazione era stato assegnato con ritardo perché inizialmente la compagnia non aveva avuto sospetti in ordine alla denuncia di sinistro.

4. Nel corso del giudizio di appello con ordinanza 11 gennaio 2019 è stata esclusa l'assunzione di nuove testimonianze e con ordinanza 28 ottobre 2020 la causa è stata rimessa in istruttoria per disporre una CTU medico legale. Rimessa nuovamente la causa sul ruolo a seguito del mutamento del consigliere relatore, all'udienza di precisazione delle

conclusioni 9 febbraio 2022 le parti hanno rinunciato ai termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica già assegnati in precedenza.

5. Il secondo motivo di appello relativo al mancato accoglimento delle richieste istruttorie è infondato.

5.1 Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n. 19121 del 2019 che richiama anche Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 12660 del 2018; Cass., sez. 3, sent. n. 19258 del 2015, Cass., sez. 3, sent. n. 16541 del 2012, e Cass., sez. 3, sent. n. 13585 del 2004). Attesa l'eccezione d'incapacità sollevata dalla compagnia di assicurazione anche con la comparsa di costituzione e risposta di appello, deve confermarsi, come già indicato con l'ordinanza 11 gennaio 2019, che [REDACTED] a incapace di testimoniare.

5.2 L'appellante non specifica su quali capitoli di prova avrebbero dovuto escutersi [REDACTED] e tale circostanza è già dirimente perché, secondo l'assunto dell'appellante, costoro non avrebbero assistito al sinistro e sarebbe sopraggiunti sul luogo dell'incidente quando non vi era più nessuno. D'altronde le loro versioni si conoscono già attraverso l'annotazione di p.g. 26 maggio 2015, il verbale s.i.t. 22 giugno 2015 e la dichiarazione scritta priva di data di [REDACTED] prodotta dalla difesa attorea.

5.3 Altro Collegio, con ordinanza 28 ottobre 2020 ha disposto una CTU medico legale sulla persona di [REDACTED]. Deve essere precisato che la questione da affrontare non è se [REDACTED] abbia subito delle lesioni compatibili con il sinistro stradale ma se sia provato che [REDACTED] fosse terza trasportata.

6. Il primo motivo di gravame, con cui si contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, ravvisando un'erronea valutazione delle prove e un difetto di motivazione è destituito di fondamento.

I gravi e precisi elementi indiziari individuati escludono effettivamente che possa ritenersi provato che ██████████ fosse terza trasportata.

Le dichiarazioni rilasciate dalla contumace ██████████ durante l'interrogatorio nel giudizio di primo grado non sono vincolanti nei confronti della compagnia di assicurazione. Stante il litisconsorzio necessario fra proprietaria del veicolo e compagnia, sono liberamente apprezzabili dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, co. 3, c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 25770 del 2019 e Cass., s.u., sent. n. 10311 del 2006).

6.1 È palese che chiunque vi fosse all'interno del veicolo avesse qualcosa da nascondere.

6.1.1 Non furono chiamati i soccorsi né fu chiesto l'intervento delle forze dell'ordine nonostante la gravità delle condizioni di ██████████ estratta con grave imprudenza dall'abitacolo, con il forte rischio di aggravare la sua situazione. La ██████████ aveva riportato un trauma dorso lombare con frattura da compressione frattura in corrispondenza dei corpi D12, L1 e L2 con infossamento di porzione anteriore dei piatti somatici craniali¹. L'ambulanza non fu chiamata lasciando trascorrere numerosi minuti prima della comparsa sul luogo del sinistro, per trasportare in ospedale tutti gli occupanti il veicolo, di una persona rimasta del tutto misteriosa. ██████████ e ██████████ non si sottoposero nell'immediatezza ad alcuna visita medica. Nonostante all'arrivo dei carabinieri il veicolo presentasse il frontale "distrutto completamente"²,

¹ V. relazione CTU medico legale, fg. 9

² V. annotazione di p.g. 26 maggio 2015

la ██████ non avrebbe ritenuto opportuno, quando si trovava al pronto soccorso, nemmeno un controllo medico.

6.1.2 Dalla testimonianza del perito assicurativo ██████³ risulta che la ██████ si rese irreperibile, nonostante tutti i tentativi effettuati per contattarla, impedendo un'ispezione dell'██████████. Nessuna congrua giustificazione è stata data per tale comportamento. Il fatto che fosse concluso il periodo in cui il veicolo dovesse rimanere a disposizione dell'assicurazione appare una giustificazione formale in un caso che si caratterizza per essere fortemente sospetto. Non fu spiegato dove il veicolo si trovasse impedendo ogni controllo. Non è stato nemmeno spiegato perché un'ispezione delle condizioni degli *air bag*⁴ e delle cinture di sicurezza⁵ si sarebbe rivelata inutile.

6.2 Le dichiarazioni di ██████ e ██████ riassunte nell'annotazione di polizia giudiziaria 26 maggio 2015 sono oggettivamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della domanda attorea. La mancata redazione di un verbale di sommarie informazioni si giustifica perché in quel frangente nulla lasciare supporre che le dichiarazioni potessero assumere particolare importanza. È comunque ragionevolmente certo che le uniche persone ritrovate dai carabinieri sul luogo del sinistro raccontarono che nell'abitacolo vi erano due e non tre persone: un "uomo giovane" e "un'anziana donna". Manca qualsiasi riferimento alla giovane donna che era anche la persona ferita più gravemente. Queste dichiarazioni furono rilasciate non da un estraneo disinteressato ma da un dipendente di ██████, la persona che di solito guidava il *cabriolet* sportivo. Un mese più tardi ██████ e ██████ modificarono

³ V. verbale udienza 17 novembre 2017

⁴ Si trattava di stabilire se gli *air bag* fossero entrati in funzione. La circostanza era rilevante anche per verificare una dichiarazione rilasciata dalla ██████

⁵ Dalle loro condizioni si sarebbe potuto stabilire se le cinture del divanetto posteriore fossero utilizzate da qualcuno al momento dell'incidente

radicalmente la loro versione riferendo di non aver visto nessuno sul luogo del sinistro. Dal verbale⁶ risulta che nemmeno in questo momento [REDACTED] riferì che l'automobile fosse quella del suo datore di lavoro [REDACTED] la dichiarazione sembra anzi che i carabinieri avessero trovato sul luogo del sinistro [REDACTED] esclusivamente per una coincidenza. Visto il veicolo incidentato fuori strada, [REDACTED] si sarebbe fermato per controllare se vi fosse qualcuno da soccorrere e proprio in quel momento sarebbero sopraggiunti i carabinieri. È esclusivamente con la dichiarazione non datata (altro particolare difficilmente casuale) prodotta dall'attrice che [REDACTED] raccontò di essersi subito accorto che il veicolo fosse "di proprietà" del suo "titolare", di averlo chiamato e che [REDACTED] gli avesse riferito di essere al pronto soccorso con la madre e la compagna "ho atteso l'arrivo delle forze dell'ordine per non lasciare il mezzo abbandonato". È solo con questa terza dichiarazione che [REDACTED] si allinea alla versione attorea. Il ripensamento appare tardivo e non credibile, se si tiene presente il legame con [REDACTED] e la possibilità che la dichiarazione sia stata condizionata dal datore di lavoro.

6.3 La difesa afferma che il Tribunale "insinui" che [REDACTED] fosse alla guida e che non si fosse fatto visitare al pronto soccorso perché in stato di ebbrezza, per poi giungere alla non verosimile conclusione che [REDACTED] fosse alla guida e il trasportato [REDACTED]. La conclusione "non regge" perché [REDACTED] è stato risarcito come terzo trasportato e la [REDACTED] non ha la patente di guida. A fronte delle contestazioni della compagnia di assicurazione il Tribunale doveva stabilire se [REDACTED] fosse terza trasportata e ha correttamente concluso che la prova non fosse stata raggiunta. È molto probabile che [REDACTED] abbia mentito, che abbia tentato di avvalersi di dichiarazioni compiacenti del compagno e della madre di

⁶ V. verbale s.i.t. 22 giugno 2015

lui ed esistono alternative ricostruzioni plausibili. È molto probabile che quella notte [REDACTED] non fosse la conducente: non si sottopose a una visita di controllo al pronto soccorso⁷; non ricordava il nome della compagna del figlio⁸, con cui avrebbe trascorso l'intera serata; ha indicato in modo inverosimile il tempo impiegato dalla partenza per raggiungere Vigonza⁹; avrebbe deciso di non chiamare un'ambulanza per circa 20 minuti¹⁰ nonostante la giovane donna, a suo dire, non riuscisse a respirare¹¹; nulla ha saputo dire del soccorritore che li avrebbe accompagnati sino all'ospedale. Non è possibile stabilire con ragionevole certezza chi fosse il terzo trasportato perché la [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] tutte persone che conoscono la verità, appaiono palesemente non credibili e fortemente sospettabili di voler frodare la compagnia di assicurazione. La decisione della compagnia di risarcire [REDACTED] come terzo trasportato sul presupposto che alla guida fosse la [REDACTED] è avvenuta prima che emergessero tutte le particolarità del caso e quindi non dimostra alcunché: né che la [REDACTED] fosse alla guida né che [REDACTED] possa ritenersi attendibile.

7. Attesa l'istanza 11 marzo 2021, occorre provvedere alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio. Visti l'art. 4 della L. 8.07.1980 n. 319 nonché il D.M. 30.05.2002, letta la notula del c.t.u., il compenso viene determinato in 244 vacanze pari a euro 1.995,13, oltre accessori. La spesa dell'accertamento tecnico rimane definitivamente a carico di [REDACTED]. Nei rapporti con l'ausiliario tutte le parti rispondono comunque in solido del pagamento del

⁷ V. verbale s.i.t. 8 giugno 2015 di [REDACTED]

⁸ V. verbale s.i.t. 8 giugno 2015 di [REDACTED]

⁹ V. verbale interrogatorio [REDACTED] udienza 17.11.17: ore 1:30 - 3:30/4:00

¹⁰ V. verbale interrogatorio [REDACTED] udienza 17.11.17

¹¹ V. verbale interrogatorio [REDACTED] udienza 17.11.17: ore 1:30 - 3:30/4:00

compenso (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 28094 del 2009), essendo la prestazione stata resa nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

8. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di [REDACTED]. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 9.515,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.835,00 + euro 1.820,00 + euro 4.860,00) dello scaglione applicabile (euro 52.001,00 - euro 260.000,00). Non si applica l'art. 96 u.c. c.p.c. perché residua il dubbio che le falsità raccontate siano dipese dall'intento non tanto di favorire illecitamente l'attrice ma piuttosto il compagno [REDACTED], che è già stato risarcito come terzo trasportato dalla compagnia di assicurazione.

9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]. avverso la sentenza del Tribunale di Padova 17 luglio 2018 n. 1536/2018, così provvede:

- a)** rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- b)** pone le spese della CTU medico legale, liquidate nella somma di euro 1.995,13 per onorari, oltre accessori, in via definitiva a carico dell'appellante [REDACTED];
- c)** condanna la parte appellante [REDACTED] al pagamento, in favore della parte appellata [REDACTED], delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella somma di euro 9.515,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;

d) [REDACTED] è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art.13, co.1 quater D.P.R. 30.5.02, n. 115.

Venezia, 10 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

dott. [REDACTED]

Il Presidente

dott.ssa [REDACTED]